

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI







NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 42_2022 DEL 01 NOVEMBRE 2022

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it*

powered by **STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI**

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di settembre 2022	2
SCADENZARIO NOVEMBRE 2022	3
16 NOVEMBRE: SCADENZA QUARTA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022	3
16 NOVEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI	3
16 NOVEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	3
30 NOVEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO	4
30 NOVEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS	4
30 NOVEMBRE: CONTRIBUTI FASI	4
SCADENZARIO DICEMBRE 2022	5
10 DICEMBRE: TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE ISTANZE 	5
16 DICEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI 	5
16 DICEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE 	6
31 DICEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO* 	6
31 DICEMBRE: CONTRIBUTI NON DEDOTTI PREVINDAI 	6
31 DICEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS* 	6
FESTIVITÀ	7
NOVEMBRE 2022	7
DICEMBRE 2022	7
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	8
SANZIONI AMMINISTRATIVE INPS PER OMESSE RITENUTE, RIMESSA LA QUESTIONE ALLA CONSULTA	8
DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO: ULTIME MODIFICHE DELL'AGENZIA	9
FONDO NUOVE COMPETENZE, PUBBLICATE NUOVE FAQ DEDICATE AL CALCOLO DEL COSTO DEL LAVORO	11
FOCUS	12
CASSAZIONE, NON SEMPRE LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI DECORRE DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO	12
IL QUESITO DEL MESE	14
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	14
NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA	15
INPS, DEFINITA LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER L'ANNO 2022	15

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di settembre 2022

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 settembre 2022 al 14 ottobre 2022, è pari a 6,280367

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2022 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2021	Lunedì 17 gennaio	4,359238
gennaio 2022	Martedì 22 febbraio	1,184322
febbraio 2022	Mercoledì 16 marzo	2,086158
marzo 2022	Venerdì 15 aprile	2,987994
aprile 2022	Martedì 17 maggio	2,971751
maggio 2022	Giovedì 16 giugno	3,732345
giugno 2022	Venerdì 15 luglio	4,775423
luglio 2022	Mercoledì 10 agosto	5,182910
agosto 2022	Venerdì 16 settembre	5,943503
settembre 2022	Lunedì 17 ottobre	6,280367
ottobre 2022	Mercoledì 16 novembre	
novembre 2022	Venerdì 16 dicembre	

SCADENZARIO NOVEMBRE 2022

16 NOVEMBRE: SCADENZA QUARTA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022

Si ricorda che entro il 16/11/2022, dovrà essere effettuato il versamento della quarta rata, per chi ha optato per il pagamento rateale, del risultato dell'autoliquidazione 2021/2022.

16 NOVEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito.

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

16 NOVEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

In seguito alla confluenza dell'ente Inpgi nell'ente Inps i datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti dovranno procedere al versamento dei contributi previdenziali all'Inps a mezzo F24 ordinario.

La denuncia contributiva DASM attualmente è utilizzata per la sola gestione separata mentre i lavoratori dipendenti giornalisti dovranno essere denunciati nell'Uniemens.

30 NOVEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 NOVEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

30 NOVEMBRE: CONTRIBUTI FASI

Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 4° trimestre 2022.

SCADENZIARIO DICEMBRE 2022

10 DICEMBRE: TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE ISTANZE

Termine ultimo entro il quale è possibile inoltrare (tramite l'applicazione web "sgravicdsonline", presente nel sito del Ministero) le istanze per la riduzione contributiva per l'anno 2022, prevista a sostegno delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva. L'accesso all'applicazione è consentito con le credenziali SPID o CIE (carta d'identità elettronica).

16 DICEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) la rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;
- i) versamenti previdenziali e INAIL sospesi a causa del Covid-19, da versare per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 o per il 50% in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.
- j) versamento dell'acconto (90%) dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il 2022;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

16 DICEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE



In seguito alla confluenza dell'ente Inpgi nell'ente Inps i datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti dovranno procedere al versamento dei contributi previdenziali all'Inps a mezzo F24 ordinario.

La denuncia contributiva DASM attualmente è utilizzata per la sola gestione separata mentre i lavoratori dipendenti giornalisti dovranno essere denunciati nell'Uniemens.

31 DICEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO*

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 DICEMBRE: CONTRIBUTI NON DEDOTTI PREVINDAI

Entro fine dicembre occorre inviare la comunicazione degli eventuali contributi dovuti per il 2022, ma non dedotti fiscalmente, operazione che poteva essere attuata attraverso i modelli 730 oppure Unico. L'adempimento riguarda chiaramente chi risulta iscritto a un fondo pensione. La comunicazione ha lo scopo di far sì che quando verranno erogate le prestazioni, che si tratti di rendita o di pensione, venga esclusa dalle tasse la quota corrispondente all'importo dei contributi non dedotti. La comunicazione in oggetto, in base al vecchio regime fiscale, doveva essere fatta entro il 30 settembre dell'anno successivo.

31 DICEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS*

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

*Termine posticipato a lunedì 2 gennaio in quanto cadente di sabato.

FESTIVITÀ

NOVEMBRE 2022

1° Novembre – Tutti i Santi (Ognissanti): festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

4 Novembre – Festività Soppressa: festività traslata alla prima domenica di Novembre. Tale festività ha lo stesso trattamento economico delle festività cadenti di domenica (1/26mo dello stipendio per i mensilizzati e 1/6 della retribuzione settimanale per i pagati ad ore), a meno che il CCNL preveda espressamente un differente trattamento.

DICEMBRE 2022

8 Dicembre - Immacolata Concezione: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

25 Dicembre - Natale: festività cadente di domenica -Tale giornata viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

26 Dicembre – Santo Stefano: festività cadente di domenica -Tale giornata viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

SANZIONI AMMINISTRATIVE INPS PER OMESSE RITENUTE, RIMESSA LA QUESTIONE ALLA CONSULTA

I giudici del Tribunale di Verbania, in una controversia in cui un datore di lavoro, reo di aver omesso il versamento di circa 200 euro relativi a ritenute previdenziali, veniva multato con la sanzione amministrativa minima di 10.000 euro, stante la sproporzionalità tra la sanzione e il reato commesso rimetteva la questione alla Consulta affinché fornisca un proprio parere in merito alla legittimità delle norme che puniscono il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.

Nell'attuale ordinamento, il mancato versamento delle ritenute previdenziali trattenute ai dipendenti comporta sanzioni diverse in base all'importo delle ritenute non versate. Qualora il datore ometta di versare ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti per un importo superiore a 10.000 euro, trovano applicazione le sanzioni penali della reclusione, fino a tre anni, e della multa, fino a 1.032 euro. Quando il mancato versamento delle ritenute è inferiore a 10.000 euro, si applica la sanzione pecuniaria che va dal minimo edittale di 10.000 euro, sino alla misura massima di 50.000 euro. Non è invece sanzionabile il datore di lavoro inadempiente ove provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica di avvenuto accertamento della violazione.

Per effetto di tale parametrizzazione, l'impianto sanzionatorio ex art. 2 comma 1-bis del DL n. 463/1983, riformato dall'art. 3 comma 6 del D.lgs. n. 8/2016, previsto per la condotta di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per un importo inferiore alla soglia di 10.000 euro, manca di un sistema di proporzionalità e gradualità delle sanzioni. Infatti, come nel caso oggetto della sentenza in epigrafe, a fronte di violazioni anche esigue, la sanzione minima risulterebbe spropositatamente elevata rispetto alla violazione, considerato l'importo della sanzione minima prevista, fissato a 10.000 euro.

Nell'attesa di un ulteriore intervento legislativo, l'INPS ha proposto, di concerto con il Ministero del Lavoro, alcuni correttivi interpretativi al fine di mitigare tale sproporzione sanzionatoria (da ultimo, messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022): tra questi, l'applicabilità del pagamento in misura pari alla metà ex art. 9 comma del D.lgs. 8/2016 per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo.

Tali correttivi, però, non sono stati considerati sufficienti da parte del Tribunale di Verbania, come affermato con l'ordinanza dello scorso 13 ottobre, nel quale il giudice ha evidenziato l'irragionevole disparità di trattamento dei trasgressori per le omissioni contributive al di sotto della soglia di rilevanza penale. Secondo i giudici, infatti, il trasgressore che ometta il versamento delle ritenute operate per un importo esiguo può essere sanzionato, pur rimanendo nei minimi edittali, per un importo anche pari al centuplo della propria violazione.

Per tali motivi, il giudice, preso atto dell'evidente sproporzione tra violazione e sanzione ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, del D. Lgs. 8/2016, anche per contrarietà all'art. 3 della Costituzione.

DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO: ULTIME MODIFICHE DELL'AGENZIA

Con il provvedimento del 25 ottobre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha informato i contribuenti di aver apportato alcune modifiche semplificative al modello di autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, rubricato "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", approvato dall'Amministrazione Finanziaria lo scorso 27 aprile 2022.

Se il provvedimento del 27 aprile 2022 aveva definito le istruzioni ed i termini di presentazione, il contenuto dell'autodichiarazione nonché le modalità di riversamento volontario degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti, il provvedimento n. 233822 del 22 giugno 2022 ha prorogato la scadenza della trasmissione al 30 novembre 2022 e, per venire incontro alle numerose richieste di semplificazione da parte delle associazioni di categoria e degli operatori economici, ha individuato di concerto con il Dipartimento delle Finanze una soluzione più agevole per la compilazione del modello, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione Europea.

Nel frontespizio del modello è stata inserita la nuova casella "ES" che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti, purché rispettino contestualmente le seguenti condizioni:

- dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 abbiano ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
- non intendano fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
- l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non superi i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo documento.

Nello specifico, tra le novità della versione semplificata, laddove l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l'emergenza Covid-19 non superi i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021), compilando l'apposita casella è possibile non indicare nel modello l'elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti. Sono esclusi dall'esonero gli aiuti IMU che vanno comunque indicati nel quadro A.

A decorrere dal 27 ottobre 2022 l'aggiornamento del modello sarà reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sostituendo la precedente versione, fermo restando che la modalità di compilazione semplificata di cui al punto 1.2 è facoltativa. Tuttavia, qualora il contribuente avesse già provveduto alla trasmissione prima dell'introduzione della casella "ES" non sarà tenuto a ripresentarla.

Per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi "Settore" e "Codice attività", sarà possibile comunicare tramite l'autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) ed il dichiarante sarà esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello REDDITI 2022, fatta eccezione per coloro che barreranno la casella "ES".

In conclusione, la finestra per l'invio si chiuderà il prossimo 30 novembre 2022 ed il contribuente, avvalendosi della dichiarazione sostitutiva, potrà attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework" e il rispetto delle varie condizioni previste.

La dichiarazione dovrà essere trasmessa esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato, utilizzando il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici.

FONDO NUOVE COMPETENZE, PUBBLICATE NUOVE FAQ DEDICATE AL CALCOLO DEL COSTO DEL LAVORO

Il Ministero del lavoro ha reso disponibile per le aziende, sul proprio portale istituzionale, nuove FAQ riguardanti il Fondo nuove competenze: si tratta di un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell'epidemia Covid-19, che permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori destinando parte dell'orario alla formazione. Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del FSE-PON SPAO.

Il fondo è gestito da ANPAL, il quale, tramite avviso, ha specificato i termini e le modalità per presentare le domande, e varie sono le sue competenze al proposito: valuta le domande, determina l'importo da erogare, trasmette all'Inps i finanziamenti e monitora l'andamento controllando la spesa. Come noto, sul portale ANPAL sono presenti diverse FAQ che facilitano le imprese nella presentazione della domanda, il cui ultimo aggiornamento risale allo scorso 19 ottobre 2022.

Le nuove FAQ chiariscono, in particolare, come calcolare il costo del lavoro e quali sono i criteri di verifica applicati da ANPAL, anche a seguito della pubblicazione del decreto n. 275 del 23 settembre 2022. Le stesse chiariscono, altresì, alcuni aspetti circa le modalità di rendicontazione della formazione erogata. Viene poi messo a disposizione una piattaforma apposita per ulteriori dubbi o richieste di precisazioni, oltre che un indirizzo mail ad hoc: fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it.

Con il nuovo aggiornamento, dunque, l'ANPAL è tornata ad occuparsi del Fondo nuove competenze per meglio precisare la procedura da seguire nel caso in cui il soggetto delegato non abbia la possibilità di compilare la dichiarazione sul costo del lavoro richiesta dal Decreto n. 275 del 23/09/2022. Nello specifico, la modifica alle FAQ ha riguardato la sezione relativa alle modalità di calcolo e alla verifica del costo del lavoro e le modalità di rendicontazione.

Diverse sono le novità. In primo luogo, il Ministero ha inteso sottolineare che le modifiche a sistema dei dati quantitativi a saldo e degli allegati 4-bis e 5-bis sulla dichiarazione sul costo del lavoro, prevista appunto dal citato decreto, possono essere apportate esclusivamente dal soggetto richiedente dell'istanza.

Laddove il soggetto richiedente sia un delegato e non sia nelle condizioni di effettuare la dichiarazione richiesta, è necessario che il rappresentante legale richieda la modifica del soggetto richiedente attraverso il modulo di contatto, chiedendo di inserire i dati del rappresentante legale quale soggetto richiedente ed allegando, a supporto, una visura camerale aggiornata.

È altresì possibile indicare, come soggetto richiedente, una persona differente da quella del rappresentante legale: a tal fine è necessario allegare una visura aggiornata e una nuova delega unitamente alla copia di un documento di identità del rappresentante legale e del delegato.

Ad ogni modo, il nuovo delegato dovrà essere a sua volta registrato come utente su MyANPAL, secondo le istruzioni fornite nel manuale Registrazione utente, disponibile su AnpalDocs alla sezione Manuali MyANPAL. Si ricorda, infine, che nella richiesta di variazione è necessario verificare la propria e-mail per le notifiche e richiederne la modifica, qualora questa sia cambiata.

FOCUS

CASSAZIONE, NON SEMPRE LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI DECORRE DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Con la sentenza n. 30957 dello scorso 20 ottobre 2022, la Corte di Cassazione ha statuito che per effetto delle modifiche apportate all'art. 18 Statuto dei lavoratori dalla Legge Fornero, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è assistito da un regime di stabilità. Ne deriva che il termine di prescrizione dei crediti di lavoro, maturati nell'ambito del contratto stesso, decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

I dipendenti di una società citavano in giudizio quest'ultima per vedersi riconosciute le maggiorazioni per lavoro notturno e lavoro notturno festivo. La Corte di appello di Firenze, confermando la sentenza dell'omologo Tribunale, condannava la società al pagamento delle differenze retributive ritenendo sussistente la violazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 61 del 2000 sul divieto di discriminazione. Inoltre, veniva rigettata l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati, proposta dall'azienda datrice, sul presupposto che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 18 della legge n. 300 del 1970 dalla c.d. Legge Fornero, non potesse essere ritenuta sussistente la stabilità del rapporto di lavoro. I giudici della Corte, infatti, rammentavano che la prescrizione dei crediti di lavoro decorre in corso di rapporto solo qualora all'annullamento del licenziamento dichiarato illegittimo segua la completa reintegrazione del lavoratore nella posizione giuridica preesistente poiché, solo in tal caso, è possibile affermare che non sussista per il lavoratore quel timore di essere licenziato che lo induca a rinunciare ai propri diritti. Il nuovo assetto dell'art. 18 dello statuto, che prevede la reintegrazione al di fuori dei casi di licenziamenti nulli o discriminatori, solo in ipotesi limitate non assicurerebbe perciò la necessaria stabilità del rapporto che consenta di ritenere che la prescrizione possa decorrere anche in corso di rapporto.

Avverso tale decisione, la società datrice ricorreva per Cassazione con un unico motivo: denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. deducendo che non vi erano motivi per una diversa applicazione dell'art. 2948 c.c., come risultante dai noti interventi della Corte Costituzionale. Secondo la ricorrente si doveva ritenere che, anche in esito alle modifiche apportate all'art. 18 dello Statuto dalla legge n. 92 del 2012, il sistema della prescrizione dei crediti di lavoro, che decorre in corso di rapporto, debba applicarsi a tutti i contratti di lavoro subordinato.

Il motivo veniva rigettato. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, esiste un doppio regime di decorrenza della prescrizione, a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro. Durante il rapporto di lavoro la prescrizione non decorre solo per quei rapporti non assistiti dalla garanzia della stabilità. In via generale si ritiene stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo.

La prescrizione è un istituto che sostanzia il principio di certezza del diritto, in riferimento particolare alla sua decorrenza, ossia al momento in cui il diritto medesimo possa essere fatto valere. Il criterio di individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore deve soddisfare un'esigenza di conoscibilità chiara, predeterminata e di semplice identificazione. Ciò presuppone che, fin dall'instaurazione

del rapporto, ognuna delle parti sappia quali siano i diritti e soprattutto, per quanto qui rileva, quando e "fino a quando" possano essere esercitati: sia nel rispetto e nell'interesse del lavoratore, destinatario della previsione in quanto soggetto titolare dei diritti, sia nei confronti del datore di lavoro, che deve conoscere quali siano i tempi di possibili rivendicazioni dei propri dipendenti.

Le modifiche apportate dall'art. 1 comma 42 della legge n. 92 del 2012, e poi dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 23 del 2015, all'art. 18 della legge n. 300 del 1970 hanno comportato il passaggio da un'automatica applicazione, ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento, della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza (pari al periodo di maturazione dalla data di licenziamento a quella di effettiva reintegrazione dell'ultima retribuzione globale di fatto), ad un'applicazione selettiva delle tutele, in esito alla scansione delle due diverse fasi di qualificazione della fattispecie (di accertamento di legittimità o illegittimità del licenziamento intimato e della sua natura). Ne consegue che deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità.

Tanto premesso, secondo gli Ermellini "il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Perciò, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c. c., dalla cessazione del rapporto di lavoro".

Per tali motivi, la Suprema Corte rigettava il ricorso confermando la condanna della società al pagamento delle differenze retributive che, in costanza di rapporto di lavoro, non potevano dirsi ancora prescritte.

IL QUESITO DEL MESE

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO



Richiesta:

Un operaio a tempo determinato (termina il 31/7/2022 e non verrà prorogato né passato a tempo indeterminato) è andato in infortunio fino al 31/7/2022: dovrebbe essere una ricaduta di un infortunio del 2019 presso altra azienda.

Il suo rapporto di lavoro termina quindi il 31/7/2022 anche nel caso in cui lui prosegua l'infortunio?



Risposta:

Il contratto di lavoro a tempo determinato si estingue automaticamente alla data prevista dalle parti stipulanti nel contratto di assunzione. Eventi come l'infortunio, malattia o maternità non sospendono il termine. Il D.Lgs. n. 81/2015 non contiene una disciplina in tal senso.

NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

INPS, DEFINITA LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER L'ANNO 2022

Con la circolare n. 120 del 26 ottobre 2022, l'INPS ha descritto i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per il 2022. Di seguito si riporta il testo integrale della comunicazione.

1. PREMESSA

L'Istituto ha concluso le attività di rivalutazione definitiva delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l'anno 2022.

Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.

2. RIVALUTAZIONE DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

L'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, prevede che:

“1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:

a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022”.

Per la determinazione dell'importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall'INPS e per le quali è indicata l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall'INPS ad esclusione delle seguenti:

- prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
- prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
- prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27, 128-COOP28, 129-VESO29, 143-APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
- pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall'articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Per i trattamenti degli Enti diversi dall'INPS, l'informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo "GP1AV35N" di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).

L'importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.

Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all'intera pensione.

2.1 INDICE DI RIVALUTAZIONE DEFINITIVO PER L'ANNO 2022

Con la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022 è stato comunicato che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'ISTAT, è stata pari all'1,90%.

Tale valore rappresenta l'indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2022. Conseguentemente, si è proceduto al conguaglio da perequazione rispetto al valore dell'1,70% utilizzato in sede di rinnovo per l'anno 2022.

Si riportano di seguito i valori definitivi per l'anno 2022 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi
1° gennaio 2022	525,38 €	299,49 €
IMPORTI ANNUI	6.829,94 €	3.893,37 €

2.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLA RIVALUTAZIONE DEFINITIVA 2022

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge Finanziaria 2001), all'articolo 69 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001 la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo e il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90%; per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75%. L'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Di seguito si riporta la tabella di riepilogo.

AUMENTI PER COSTO VITA					
dal	Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi	
				da	a
1° gennaio 2022	Fino a 4 volte il TM	100	1,900%	-	2.062,32
	Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	90	1,710%	2.062,33	2.577,90
	Oltre 5 volte il TM	75	1,425%	2.577,91	-

3. RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI SULLE QUALI SONO ATTRIBUITI I BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE N. 206/2004 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (VITTIME DEL TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE)

L'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206/2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:

a) in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; ovvero, in alternativa,

b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25% calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge n. 388/2000, da riferire alla misura dell'incremento medesimo.

Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono, pertanto, rivalutate sempre singolarmente.

Poiché l'indice ordinario per il 2022 è risultato superiore all'1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla lettera a) sull'intero importo.

4. TABELLE

Nell'Allegato n. 1 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell'importo del trattamento minimo dell'anno 2022.

Si fornisce, inoltre, la tabella utile al calcolo della "trattenuta teorica massima" applicabile su pensione in caso di recupero per indebiti "propri".

5. RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE DI PENSIONE DOVUTE AD ALTRO BENEFICIARIO

In considerazione di quanto riportato nel paragrafo 2.1 sono state rivalutate anche le quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di "Pagamenti ridotti o disgiunti" individuato da uno dei seguenti codici:

- M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
- M5 Assegno alimentare per figli;
- M6 Assegno alimentare per ex coniuge.

Analogamente, è stato perequato l'importo "Altra pensione" memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1-Trattenuta Fondo Clero.

Si rinvia in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

6. PENSIONI DELLA GESTIONE PUBBLICA

Per effetto dell'applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell'indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2022 è pari a 804,56 €; l'importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è determinato in 784,56 €.

Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall'INPS e da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.

Si conferma che anche per l'anno 2022, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla Gestione Dipendenti Pubblici, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all'abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. "principale" e "secondaria" attribuendo l'incremento della perequazione in misura proporzionale.

6.1 RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE DI PENSIONE DOVUTE AD ALTRO BENEFICIARIO

La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite e al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.

Si ricorda che l'adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all'ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi - Gestione Dipendenti Pubblici.

7. PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO A PENSIONE

Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27, 128-COOP28, 129-VESO29, 143-APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l'importo stabilito alla decorrenza.

Si rammenta, inoltre, che il pagamento delle suddette prestazioni corrisposte ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dell'articolo 4 della citata legge n. 92/2012 viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.

La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene, invece, effettuata con le generali regole del cumulo fiscale.

8. PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ CIVILE E ASSEGNO SOCIALE

L'aumento perequativo di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 115/2022 trova applicazione anche alle prestazioni assistenziali, ovvero alle prestazioni di invalidità civile e assegno sociale/pensione sociale.

Le predette prestazioni sono di seguito riportate:

- pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
- assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge n. 118/1971;
- assegno sociale sostitutivo, di cui all'articolo 19 della legge n. 118/1971;
- pensione non reversibile per sordi, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e alla legge 20 febbraio 2006, n. 95;
- pensione non reversibile per ciechi, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382;
- indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e alla legge 21 novembre 1988, n. 508;
- indennità di comunicazione, di cui alla legge n. 508/1988;
- indennità accompagnamento cieco assoluto, di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge n. 508/1988;
- indennità speciale, di cui alla legge n. 508/1988;
- indennità di frequenza, di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;
- indennità di talassemia, di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- assegno sociale, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
- pensione sociale, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.